



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio
Unità Entrate e Catasto

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 27/02/2015, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La deliberazione suddetta è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2015 al 16/04/2015 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile e dell'art. 42, 6° comma dello Statuto Comunale.

Lo stesso regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 14/06/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dall'11/07/2018 al 26/07/2018 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile e dell'art. 42, 6° comma dello Statuto Comunale.

Lo stesso regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01/03/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/04/2019 al 23/04/2019 agli effetti dell'art. 42, 6° comma dello Statuto Comunale.

Lissone, 23 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluisa Vimercati

IL SINDACO
f.to Concettina Monguzzi

INDICE

- Art. 1: Istituzione dell'Imposta e oggetto del regolamento
- Art. 2: Presupposto dell'imposta
- Art. 3: Definizioni
- Art. 4: Misura dell'imposta
- Art. 5: Esenzioni
- Art. 6: Versamento dell'imposta
- Art. 7: Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti di cui al
D.L. 50/2017
- Art. 8: Accertamento
- Art. 9: Sanzioni
- Art. 10: Riscossione coattiva
- Art. 11: Rimborsi
- Art. 12: Contenzioso
- Art. 13: Disposizioni finali

Art. 1 Istituzione dell'Imposta e oggetto del Regolamento

1. E' istituita nel Comune di Lissone l'imposta di soggiorno, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Gli interventi da realizzare e realizzati con le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sono programmati e rendicontati annualmente nelle relazioni allegate al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

3. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011.

4. Nel regolamento sono stabiliti in particolare il presupposto, i soggetti passivi, i soggetti responsabili della riscossione, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le sanzioni applicabili.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di Lissone, come definita al successivo articolo 3.

Art. 3 Definizioni

1. Sono soggetti passivi dell'imposta, dai quali la stessa è dovuta, tutti i soggetti, non residenti nel Comune di Lissone, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art 2 del presente regolamento e come definite nel presente articolo.

2. Sono struttura ricettiva ai fini del presente regolamento:
a) le strutture ricettive definite dalla legge regionale in materia di Turismo
b) gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

3. Sono soggetti responsabili della riscossione e del successivo versamento al Comune dell'imposta nonché responsabili degli obblighi tributari:

- a) il gestore della struttura ricettiva;
- b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;
- c) l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definite nel presente regolamento, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture medesime.

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 20 (venti) pernottamenti consecutivi.

3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale, entro i valori massimi stabiliti dalla legislazione vigente, con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate entro il suddetto termine.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Provincia di Monza e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture stesse, limitatamente ad un accompagnatore per paziente o due accompagnatori in caso di paziente minore;
- c) gli appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- d) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute il cui pernottamento è legato allo svolgimento della professione;
- e) gli accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
- f) i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione o dichiarati tali con provvedimento delle autorità statali;
- g) il gestore della struttura ricettiva, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Lissone;
- h) coloro che soggiornano presso lo stabile di Via Botticelli n. 14;
- i) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex legge 104/1992 e relativo accompagnatore.

2. L'esenzione di cui al punto b) è subordinata alla presentazione al Comune di Lissone, per il tramite del gestore della struttura ricettiva o del gestore del portale telematico che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi di apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con cui l'ospite della struttura ricettiva dichiara che il soggiorno è finalizzato all'effettuazione di cure, indicando il periodo e la struttura sanitaria mentre chi soggiorna in qualità di accompagnatore dichiara che il soggiorno stesso è finalizzato all'assistenza sanitaria di degenti ricoverati, indicando anche in questo caso il periodo e la struttura nonché se il degente è minore o meno.

3. Le esenzioni di cui ai punti a), c), d), e) f) ed h), sono subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi versano l'imposta entro il termine del soggiorno al gestore della struttura ricettiva o al gestore del portale telematico che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi, i quali sono tenuti a rilasciare quietanza delle somme riscosse. Il Comune si riserva di fornire eventuale bollettario, in tal caso la quietanza dovrà essere rilasciata esclusivamente su tale modello.

2. I soggetti responsabili effettuano il successivo versamento al Comune di Lissone dell'imposta di soggiorno dagli stessi riscossa, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune;
- b) presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- c) attraverso altre forme di versamento attivate dal Comune, tra le quali potranno rientrare modalità di versamento telematiche.

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti di cui al D.L. n. 50 del 24 aprile 2017

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare gli ospiti mediante avvisi affissi in appositi spazi all'interno della struttura ed almeno in lingua inglese oltre che in italiano, dell'esistenza e dell'entità dell'imposta, delle esenzioni e di ogni altra informazione utile.

2. Sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con riferimento al trimestre precedente, riportante:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo di riferimento;
- b) la durata della permanenza totale suddivisa tra numero di pernottamenti soggetti all'imposta e numero di pernottamenti esenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ed ai sensi dell'articolo 5;
- c) il numero dei soggetti esenti e le relative causali;
- d) l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati;
- e) il numero di soggetti che hanno rifiutato di versare l'imposta anche se dovuta ed i relativi dati anagrafici.

2.Bis. Nel caso di versamenti dell'imposta al Comune di Lissone riscossa da soggetti diversi dal dichiarante, ovvero da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5bis, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, nonché nel caso dell'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5bis, del citato D.L. n. 50/2017, tali soggetti indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità del riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.

2.Ter. I soggetti che gestiscono portali telematici, cui è demandato il servizio di prenotazione del soggiorno e che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, adempiono ai propri obblighi mediante le modalità operative individuate nelle rispettive convenzioni che l'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare con essi. Resta inteso che in tali convenzioni attuative l'Amministrazione Comunale possa disciplinare deroghe motivate alle statuizioni del presente Regolamento, in considerazione delle peculiarità delle singole fattispecie impositive.

3. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti gestori dei portali telematici che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi hanno l'obbligo di conservazione delle documentazioni utili ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per un periodo pari a quello previsto per lo svolgimento dell'attività di accertamento, fatta salva ogni altra disposizione di legge che disciplini l'attività.

4. Le documentazioni in originale comprovanti il diritto all'esenzione nonché la dichiarazione di rifiuto del versamento da parte di coloro che pernottano dovranno essere trasmessi al comune entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con riferimento al trimestre precedente.

5. Le dichiarazioni devono essere effettuate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente e presso gli uffici dell'Unità organizzativa Entrate e Catasto.

6. Le dichiarazioni, indirizzate all'Unità Organizzativa Entrate e Catasto, possono essere consegnate al Servizio Protocollo o trasmesse al Comune a mezzo posta elettronica certificata. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare modalità di presentazione mediante sistemi telematici in sostituzione parziale o totale delle modalità di cui ai punti precedenti.

7. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti gestori dei portali telematici che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, ognuno secondo le proprie competenze, hanno l'obbligo di presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'articolo 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 233 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

8. Nell'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente Regolamento, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti gestori dei portali telematici, che intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi, agiscono in qualità di agenti contabili.

ARTICOLO 8 Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e le norme compatibili in materia.

2. L'Amministrazione Comunale effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché di ogni adempimento previsto dal presente Regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti gestori dei portali telematici che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive ed ai soggetti gestori dei portali telematici che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese richieste inerenti i dati utili per l'emissione di atti accertativi.

ARTICOLO 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di

sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre alle spese di notificazione dell'atto ed interessi legali vigenti per tempo. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile degli obblighi tributari, per l'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta alle prescritte scadenze in favore del Comune di Lissone e per ogni violazione al presente regolamento da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo, n. 267/2000. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

5. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, oltre alla sanzione di cui al comma 2 sarà passibile di sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni, interessi e recupero spese notifica, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

ARTICOLO 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Lissone da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro cinquecento il gestore dovrà presentare domanda di rimborso. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

ARTICOLO 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 13 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 aprile 2015.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti compatibili ed in particolare le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, la Legge n. 296/2006. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa in materia.